

R.G. N.419/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Presidente

Giudice rel.

Giudice

Il Collegio, all'esito dell'udienza del 3-2-2026, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. deposita la seguente

S E N T E N Z A

emessa, ai sensi degli artt. 275 *bis* e 281 *terdecies* c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2165 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ;

T R A

[REDACTED] rappresentato e difeso
dall'Avv. LOSCERBO FABIO, presso il cui studio ha eletto domicilio

Parte ricorrente

E

MINISTERO DELL'INTERNO- QUESTURA DI L'AQUILA,

Parte resistente contumace

OGGETTO: ricorso *ex artt. 19 ter* D. Lgs. 150/2011 e 281 *undecies* c.p.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il procuratore della ricorrente conclude come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio è promosso, con ricorso depositato in data 25/02/2023

che chiede all'intestato Tribunale di accertare l'illegittimità del provvedimento con cui è respinta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998.

1. Preliminarmente, osserva il Collegio che il giudizio attiene alla spettanza del bene della vita e non già alla legittimità dell'atto. Dalla natura non impugnatoria del giudizio de quo, tenuto conto della consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica dedotta cui si correla l'attribuzione di giurisdizione al giudice ordinario, consegue che i vizi che eventualmente affliggono il procedimento amministrativo non hanno autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al Tribunale ex multis Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 25315 del 11/11/2020). La natura non impugnatoria del giudizio comporta altresì che non appare predicabile de plano l'estensione dei principi (quanto alla preclusione per il giudice in ordine all'apprezzamento di fatti nuovi sopravvenuti alla data di adozione del provvedimento) fatti propri dalla giurisprudenza amministrativa, in coerenza con il carattere impugnatorio e di legittimità in quella sede dei procedimenti avverso il diniego del rilascio o del rinnovo di permesso di soggiorno.

2. Nel merito, ritiene altresì questo Collegio che non possa accogliersi la motivazione, sottesa al provvedimento reso dalla Questura, secondo cui non possono valutarsi nel caso di specie la documentazione prodotta dal richiedente sì in sede amministrativa ma successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023. Secondo la tesi in esame, poiché tale normativa delinea in senso restrittivo la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, considerare circostanze successive equivarrebbe ad eludere la novella legislativa.

Invero, occorre richiamare Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/11/2025, n. 29593, secondo cui *“la rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da*

prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”.

A ben vedere, la portata innovativa di cui al D.L. n. 20/2023 incide sulla selezione dei criteri di valutazione che presiedono al bilanciamento (imposto dall'art. 8 CEDU) degli interessi in gioco, posto che quelli esplicitati dal legislatore del 2020 (durata della presenza dello straniero sul territorio nazionale, effettività dei vincoli familiari, suo effettivo inserimento sociale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine) sono stati espunti dal sistema. Quest'ultimo perde così, in proposito, i tratti di tipicità che era venuto ad assumere. L'interprete dovrà, d'ora innanzi, fare diretto riferimento ai criteri - largamente sovrapponibili, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale - elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, già richiamati e fatti propri dagli arresti della Corte di legittimità (così Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/07/2025, n. 18551). Non essendovi dunque una discontinuità quanto alla normativa da applicare, nel senso indicato nell'impugnato provvedimento, ritiene questo Collegio che la documentazione prodotta dal richiedente, successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, debba essere oggetto di doverosa disamina.

3. Applicando tali principi al caso di specie, osserva il Collegio che il richiedente già è radicato, da diversi anni, sul territorio. La documentazione da egli prodotta attesta una condizione di effettivo inserimento sociale in Italia. Egli ha depositato in atti contratti di lavoro nel tempo stipulati e relative buste paga con [REDACTED]

[REDACTED] La certificazione unica indica un reddito [REDACTED] Inoltre, il richiedente ha partecipato a corsi di formazione e lingua italiana, ed è in possesso di estratto contributivo INPS aggiornato. Non risulta il di lui coinvolgimento in vicende di rilievo penale così come l'Amministrazione, nel provvedimento di rigetto, non rileva elementi da cui poter desumere pericolosità sociale. Ritiene dunque il Collegio che ricorrano i presupposti indicati in sede giurisprudenziale, ove si consideri che – in caso di allontanamento dal territorio – verrebbero vanificati gli sforzi sino ad ora profusi, con conseguente pregiudizio e violazione della vita familiare e privata del ricorrente.

4. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998. La complessità della materia consente di addivenire ad una compensazione delle spese di lite, ex art. 92, comma 2, c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. **2165/2023** e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:

- in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di [REDACTED] rilascio del permesso di soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.

L'Aquila, 05/02/2026

Il Presidente
[REDACTED]

Il Giudice est.
[REDACTED]